



Decreto Dirigenziale n. 314 del 11/12/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "GRIMAPELL" DI G. GRIMALDI. ATTIVITA': LAVORAZIONE PELLI. SEDE OPERATIVA: MONTORO SUPERIORE, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, N. 133.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0660376 del 21 luglio 2009 il gestore in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, via Madonna Delle Grazie, n. 133;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. “i-ter”, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0700563 del 3 agosto 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 22 settembre e, non essendo in grado di deliberare in assenza della maggioranza dei propri componenti, rinviata al 5 novembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, pur subordinandosi il rilascio del presente atto alla presentazione del certificato d'agibilità;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0977926 del giorno 11 novembre 2009, nel contempo comunicando la sospensiva prevista dalla Conferenza di Servizi;
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0593164 del 12 luglio 2010 copia della disposizione di bonifico, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 356,35 (euro trecentocinquantasei/35);
- CHE solo il 29 ottobre 2013 è stato acquisito al prot. n. 0745042 atto equipollente a quello richiesto con la citata nota prot. n. 0977926/2009, cui si era subordinato il rilascio del presente atto;

RITENUTO:

- potersi pertanto rilasciare, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del gestore in oggetto l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, via Madonna Delle Grazie, n. 133;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 6) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- 11) la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi e sulla scorta dell'attestazione di regolarità resa dal dipendente Vincenzo Porcelli, responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "GRIMAPELL" di Gerardo Grimaldi, l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, via Madonna Delle Grazie, n. 133;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n.

- 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino;
 - 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
 - 8) di precisare che ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI in adozione alla data odierna;
 - 9) di puntualizzare ulteriormente che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - 10) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
 - 11) di doversi comunicare all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 12) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - 14) di notificarlo alla ditta "GRIMAPELL" di Gerardo Grimaldi, sede di Montoro Superiore, via Madonna Delle Grazie, n. 133 (posta certificata: grimapell@pec.it);
 - 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
 - 16) d'inoltrarlo, infine, alla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed agli UU.D.C.P., nonché mandarlo alla pubblicazione nel B.U.R.C. .

Il Direttore generale
(Dott. Michele Palmieri)